

N. 236-237-238.



Ottobre, Novembre, Dicembre 1912.

BOLLETTINO MENSILE

DELLE

ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO 1831

Capitale Sociale intieramente versato Lire 13.230.000

Fondi di garanzia Lire 438 Milioni — Cauzione versata al R. Governo nom. Lire 77 Milioni

AMMINISTRAZIONE.

Ripetiamo le disposizioni da osservarsi per la chiusura dei Registri di Cassa dell'esercizio, e per la rimessa dei fondi:

1. Nel giorno **31 Dicembre** dovrà essere fatta rimessa alla Direzione di tutti i fondi esistenti nella Cassa delle Agenzie Principali.

2. È consentito alle Agenzie Principali di ritardare la chiusura dei Registri speciali per il mese di Dicembre fino al giorno **5 gennaio 1913**.

In quel giorno i saldi di chiusura delle Casse speciali di ciascun Ramo dovranno essere passati nella Cassa Generale e l'Agenzia dovrà **immancabilmente** fare alla Direzione una nuova rimessa *per il preciso importo del saldo di chiusura di quest'ultima*, per modo che il nuovo esercizio si apra senza alcun saldo di Cassa.

3. Non essendo ammessa deroga alcuna a questa disposizione, le Agenzie dovranno attenersi anche se prevedessero un bisogno imminente di fondi per pagamenti a terzi, nella quale eventualità sarà da qui provveduto, a richiesta, con pronta rimessa.

4. I signori *Sotto Agenti* dovranno procedere analogamente chiudendo il loro conto di Dicembre nel giorno **3 Gennaio 1913** ed inviandolo *insieme a tutto il saldo* all'Agenzia Principale, per modo che questa possa comprendere nelle Casse di Dicembre tutti gli incassi effettuati dai suoi Sotto agenti.



Ramo Vita

Sciogliendo la riserva fatta nell'ultimo Bollettino, ci è grato di riprendere questa nostra pubblicazione con l'annuncio che, in esito alla domanda presentata dalla nostra Compagnia per l'autorizzazione a continuare le operazioni durante il periodo consentito dall'art. 29 della Legge 4 Aprile 1912 N. 305, il R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ci ha testè comunicato di averla accolta e di avere dato corso ai relativi Decreti.

Per conseguenza, il nostro lavoro di produzione potrà ricominciare fino dal 1° Gennaio p. v. senza subire alcuna interruzione.

Il nuovo regime legale sotto il quale avremo da operare, esigerà tutta una serie di ordinamenti di cui sarà nostra cura d'informare prossimamente i signori Agenti e Funzionari; frattanto ci limitiamo ad enunciare le disposizioni più urgenti alle quali essi dovranno attenersi fino dal primo giorno del prossimo anno, nell'assunzione di nuove proposte di assicurazione sulla vita.

Formulari di proposta.

1. I moduli di proposta finora impiegati per tutte le categorie di assicurazione, meno quelli serventi per le rendite vitalizie immediate, sono da mettersi fuori d'uso ed in loro vece si dovrà valersi dei moduli portanti in testa l'indicazione: *Edizione 1913* di cui inviamo un congruo numero alle Agenzie Principali ed al Personale produttore.

I nuovi formulari che sostituiscono quelli N. 1, 2, 3, 5 e 7 sono di due sole specie e precisamente:

a) il Mod. N. 1 che deve servire per tutte le assicurazioni per il caso di morte, miste e combinate a capitale e rendita (Tar. 1 D).

b) il Mod. N. 2 che deve usarsi per tutte le assicurazioni per il caso di vita (Tar. 8 I), 8 B, 8 H ecc.) e per quelle di rendite differite, mentre, come già detto, per le rendite vitalizie immediate si continuerà ad usare, come finora, il Mod. 4 a ciò destinato.

Scadenza delle rate al 1° del mese.

2. Per necessità amministrative bisognerà quindi innanzi regolare la scadenza delle rate di premio in modo che esse coincidano sempre con il 1° del mese; libero al proponente di stabilire quel mese o quei mesi nel cui primo giorno più gli conviene che scadano le rate annuali, semestrali o trimestrali.

Perciò, quando all'atto dell'assunzione della proposta non si stabilisca addirittura che l'assicurazione debba decorrere dal prossimo 1° del mese, ciò che corrisponde al sistema più semplice, che si dovrà normalmente seguire, si calolerà per il numero di giorni che intercedono fra la decorrenza ed il prossimo 1° del mese, una ratina al principio ed altra alla fine dell'assicurazione.

Tariffe.

3. Le tariffe da applicarsi sono quelle attualmente in vigore, salvo alcune piccole varianti e talune aggiunte che comunicheremo prossimamente.

Condizioni Generali di Polizza

4. Avendo dovuto rifare il testo delle Condizioni Generali di Assicurazione per adattare alle nuove norme di legge le polizze che verranno emesse dal 1° Gennaio 1913 in avanti, vi abbiamo, in questa occasione, introdotte alcune nuove disposizioni a favore degli assicurati, fra le quali



rileviamo: la riduzione da *tre ad un solo anno* del termine dopo il quale il Contratto diventa inoppugnabile (Art. 13), e di quello dopo il quale l'assicurazione è valida anche in caso di suicidio (Art. 15); la validità *immediata* dell'assicurazione per i viaggi o la dimora dell'assicurato in qualunque paese (Art. 14); una maggiore larghezza nelle condizioni alle quali viene consentita la garanzia per il rischio di guerra a determinate categorie di cittadini ecc., ecc.

A tale riguardo ci riferiamo per ora al testo delle Condizioni Generali stampate a tergo dei nuovi moduli di proposta, che ci riserviamo d'illustrare poi separatamente in altra occasione.

Divieto di
accordare
abbuoni.

5. L'articolo 60 del Regolamento alla nuova Legge fa *espreso divieto* alle Compagnie di *accordare* agli assicurati *qualsiasi riduzione sotto qualsivoglia forma, anche di abbuono di provvigioni, di tasse e di spese* sui premi delle tariffe da esse adottate ed approvate dal Ministero e commina, in caso d'inosservanza, la revoca dell'autorizzazione ad operare.

Non saremo certamente noi, nè il nostro Personale a deplorare che con questa severa ma provvida disposizione di legge, venga finalmente tolta di mezzo quell'abitudine dannosissima al decoro dell'istituzione ed agli interessi degli Agenti, dei Produttori e degli stessi assicurati, che si era venuta infiltrando ad opera di assicuratori inetti o poco scrupolosi, di valersi della cessione di forti quote di provvigioni, per facilitare la conclusione di assicurazioni che, trattate con metodi così poco seri, non facevano il più delle volte che una sosta fugace nei registri delle Compagnie, ove non li tratteneva la profonda convinzione dell'assicurato di avere fatto opera saggia di previdenza, ma da cui anzi ben presto li faceva esulare la di lui incostanza o l'allettamento di nuovi abbuoni ottenibili abbandonando l'assicurazione conclusa per stipularne una nuova con altro Istituto.

Questi seri motivi, oltre alle gravissime responsabilità connesse all'infrazione, varranno indubbiamente ad escludere non solo nel fatto, ma perfino nel pensiero dei nostri Agenti e Funzionari, la possibilità che in qualsiasi modo sia contravvenuto al divieto di cui sopra è cenno.

*
* *

M E S I	P R O D U Z I O N E				DANNI ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	Somma Lire
Settembre	1716	14.308.370.30	1514	12.859.519.98	916.509.39
Ottobre	1877	18.049.987.17	1541	15.056.661.33	1.210.318.85
Novembre	1742	17.324.965.91	1561	15.567.361.26	893.708.13
Mesi precedenti .	17018	144.158.095.17	14860	127.867.376.85	7.272.582.77
Totale	22353	193.841.418.55	19476	171.350.919.42	10.293.119.14



Società Anonima Italiana di Assicurazione
 contro gli Infortuni di Milano

M E S I	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1-2-3
Settembre	10	207	3364	3581
Ottobre	11	232	3739	3982
Novembre	8	182	2917	3107
Mesi precedenti	87	1636	24502	26225
Totale	116	2257	34522	36895

*
* *

Dichiarazione delle tasse sui premi

Rammentiamo ai signori Agenti Principali l'obbligo di denunciare nel mese di febbraio ai RR. Uffici del Registro delle loro sedi, i premi ed accessori incassati ed iscritti nell'apposito Registro R. per l'esercizio 1912.

Le denunce saranno da farsi sull'apposito mod. N. 6 *Amm. (Denunce per tasse d'assicurazione)*, in *doppio* esemplare, *datate e firmate* dal denunciante che le presenterà al più tardi entro l'ultimo giorno di febbraio 1913 a scampo di multe.

Esse devono concordare con la somma di quelle che noi facciamo trimestralmente al R. Ufficio di Finanza di Venezia. Vorranno pertanto i signori Agenti Principali comunicarci con tutta sollecitudine ed **immancabilmente al più tardi entro il 15 febbraio p. v.** i risultati finali dei loro Registri R. con l'avvertenza che per i rami *Incendi e Furti* è necessario siano specificati i totali di ciascuna categoria.

Appena avuti tali estremi daremo il benestare o comunicheremo le differenze.

Della denuncia che presenteranno, i signori Agenti si faranno rilasciare regolare ricevuta dal competente R. Ufficio finanziario a mente dell'articolo 27 del Regolamento approvato con R. D. 26 Gennaio 1896 N. 69.

*
* *

Personale

Cessarono dalle funzioni di Ispettore Speciale Ramo Vita i signori: **Arena avv. Emérico, Buosi co. Luigi e Sotis Ernesto** e da quelle di Agente Viaggiatore cessò il signor **Alessandro Fabroni**.

LA DIREZIONE VENETA

